II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 23 gennaio 1995**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996**

(95/334/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese [1], firmato a Bruxelles il 15 giugno 1979,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e la Repubblica del Senegal si sono svolti negoziati, conformemente all'articolo 17, secondo comma dell'accordo summenzionato, per determinare le modifiche o i complementi da apportare all'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato a questo accordo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 29 settembre 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo precitato;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga applicato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore;

considerando che occorre approvare il suddetto accordo con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repub-

[1] GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

blica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH